



COMUNE DI FRIGENTO

Provincia di Avellino

Ufficio del Sindaco

Piazza Municipio n.1 - c.a.p. 83040

Tel. 0825444004 – Fax 0825444123 – e-mail: comune@comune.frigento.av.it

C.F. 81002370641 – P.I. 01657500649

Prot. 1859

Comunicato n° 9

IL SINDACO

Richiamate le nostre precedenti comunicazione n. 1-2-3-4-5-6-7-8 relative all'emergenza epidemiologica COVID-19 (Coronavirus);

Vista l'Ordinanza n° 23 del 25 marzo 2020 del Presidente della Regione Campania “ *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica derivata da COVID-19 . – Proroga delle misure urgenti di prevenzione del rischio di contagi di cui all'Ordinanza n° 15/2020 e relativo chiarimento*”.

Avendo costituito con Decreto Sindacale n° 5 del 10 marzo 2020, integrato con decreto n° 6 del 24 marzo 2020, il **Centro Operativo Comunale (C.O.C.)** per la gestione dell'emergenza Covid-19

COMUNICA

**CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 14 APRILE 2020,
SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, È FATTO DIVIETO A TUTTI I
CITTADINI DI USCIRE DALLA ABITAZIONE, OVVERO RESIDENZA,
DOMICILIO O DIMORA NELLA QUALE CI SI TROVI.**

Sono consentiti, esclusivamente, spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

Sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora.

È consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:

- Nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
- Nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi

La trasgressione degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza Regionale, comporta, altresì, per l'esposizione al rischio di contagio del trasgressore, l'obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di Prevenzione dell'ASL e l'obbligo immediato per il trasgressore medesimo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti sociali e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, con l'arresto fino a tre mesi o con ammenda fino a duecentosei euro.

Frigento, lì 26 marzo 2020

Il Sindaco
Prof. Carmine Ciullo